



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
per l'applicazione del
CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Testo modificato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 14/05/2015

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto leg. 15/12/1997, n.446, disciplina:

- a) i principi fondamentali in materia di provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi o aree pubbliche;
- b) i criteri di determinazione ed applicazione del canone per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche, istituito con il presente regolamento, le relative agevolazioni e le fattispecie esonerate dal pagamento;
- c) le modalità i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le sanzioni;
- d) la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario addetto della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3. In particolare, il funzionario comunale:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprimere il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- (in caso di gestione del canone affidata a terzi), verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il funzionario addetto si avvale:

- dell'Ufficio Polizia Municipale per i sopralluoghi esterni sul territorio;
- dell'Ufficio Tributi per la riscossione del canone per occupazioni permanenti o temporanee;
- dell'Ufficio Tecnico per la stima di eventuali danni.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI.

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti stradali, regionali o provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del decreto leg.30/04/, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle che hanno durata superiore ad un anno che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole o pozzetti, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc...);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque sempre di durata inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art.27 del decreto leg.31/03/1998, n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precisato decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione. 4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° : LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- f) L'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

Le domande prive della documentazione e delle generalità sopraddette non saranno istruite.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, (come per le occupazioni di cui agli articoli 5/6) costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, spurgo di fosse biologiche.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 7 deve essere presentata all'ufficio protocollo.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del procedimento per materia, il quale compie l'istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è

pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13.
 - f) le dimensioni e le destinazioni d'uso delle aree o spazi concessi;
 - g) le misure a garanzia imposte per la concessione dell'area di cui al successivo comma 6.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia fundamentalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito "scadenziario", dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli si Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possano derivare danno prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 10 bis - Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni in ragione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale e organizzativo.

Articolo 11 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si ritengono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art.10;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. 3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il servizio incaricato della riscossione nei termini indicati nel presente regolamento.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento dei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'art.11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono ulteriori causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombrò e ripristino del suolo.

Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento di esecuzione.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentito sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede l'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art.33, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate negli articoli seguenti del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
 - e) tipologia particolare di occupazione, tale da giustificare una determinazione forfettaria del canone.
2. Le tariffe di cui agli articoli 22-bis, ter e quater sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. L'atto comunale predetto deve essere adottato, a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla G.U. della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisca la legge medesima.
3. E' fatta salva la possibilità di variare complessivamente, con provvedimento di Consiglio Comunale, le tariffe applicate per la riscossione del canone in relazione all'esigenza di garantire una maggiore o minore redditività delle occupazioni pubbliche. Tale delibera dovrà essere adottata contestualmente al bilancio di previsione.
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il 30 aprile dell'anno di competenza, è consentita la rideterminazione delle tariffe del canone in relazione alle esigenze di riequilibrio del Bilancio. In tal caso la deliberazione precisa l'efficacia temporale delle variazioni apportate alle tariffe.

Articolo 21 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 (tre) categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziativa commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è la seguente :
 - Strade , piazze, spazi ed aree pubbliche di PRIMA CATEGORIA
 - A) Piazza Borgo Gen.Vitali
 - B) Piazza Dante Cassani
 - C) Via Lume (tratto compreso tra il n.civico 17 e il n. civico 29)
 - D) Piazza del mercato - Bubano
 - Strade , piazze, spazi ed aree pubbliche di SECONDA CATEGORIA
 - A) tutte le strade, piazze, spazi ed aree pubbliche non classificate al punto 1) e comprese nell'ambito del Centro Urbano così come definito con deliberazione di Giunta n. 137 del 19/04/1995
 - Strade , piazze, spazi ed aree pubbliche di TERZA CATEGORIA
 - A) tutte le strade, piazze, spazi ed aree pubbliche non classificate ai punti 1 e 2
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto da 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (sempreché si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).

2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi

che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque

non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alla base oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 50 %.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante (attrazioni, giochi, ecc.) le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000. Sono escluse dal computo le aree occupate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Articolo 22 bis - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

1 - La tariffa ordinaria annua del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

- 19,92 € per la 1* categoria
- 13,94 € per la 2* categoria.(riduzione del 30%)
- 9,96 € per la 3* categoria (riduzione del 50%)

2. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

4. Le tariffe ordinarie di cui al comma 1 potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 22 ter - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1 - La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare è di :

- 1,15 € per la 1* categoria
- 0,81 € per la 2* categoria.(riduzione del 30%)
- 0,58 € per la 3* categoria (riduzione del 50%)

2 - Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, la cui effettiva occupazione giornaliera dello spazio pubblico è inferiore alle 24 ore, la tariffa va applicata alle ore di effettiva occupazione. 3 - Le misure di tariffa, non possono essere inferiori a 0,13 € al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione. Sono escluse dalla tariffa minima, di cui al precedente comma 3, le attività per le quali sono previste le riduzioni di cui all'art. 25 comma 5.

4. Il versamento del canone non si effettua qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- a) sia di ammontare inferiore a 10,48 €

- b) l'autorizzazione avente durata inferiore a mesi 1 (uno) .
5. Le tariffe ordinarie di cui al comma 1 potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 22 quater - Tariffa del canone per particolari occupazioni

1. Per l'occupazione temporanea di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, la tariffa giornaliera è quella stabilita al precedente art. 22 ter comma 1

Articolo 23 - Periodo di assoggettamento al canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore.

Articolo 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25 - Agevolazioni

- 1 - Le tariffe di cui all'art. 22 bis comma 1 sono ridotte :
- a) del 50% per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi;
 - b) del 50% per le occupazioni sottostanti il suolo, pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende sopra indicate
 - c) del 70%, per occupazioni, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico;
- 2 - Le tariffe di cui all'art. 22 ter, comma 1 sono ridotte:
- a) del 80 %, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - b) del 70%, per occupazioni, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico;
 - c) del 50 %, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'art. 4, comma 6;
 - d) del 50 %, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con l'esclusione di eventuali proroghe;
 - e) del 80 %, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - f) del 50 %, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - g) del 50 %, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Le agevolazioni e riduzioni di cui al 1 e 2 comma del presente articolo si applicano in modo progressivo (es. tariffa x riduzione % x riduzione % ecc.) nell'ordine indicato nel comma.
5. Le tariffe ordinarie per le occupazioni temporanee sono ridotte di un ulteriore 80% in aggiunta ad eventuali agevolazioni già previste dal presente Regolamento, qualora le occupazioni vengano realizzate in occasione di particolari manifestazioni celebrative, culturali, sportive, e di promozione del territorio, ritenute dal Comune, con specifico atto, di particolare interesse pubblico e/o che siano considerate sotto il profilo economico, turistico, sociale produttive di importanti stimoli aggregazionali e di promozione territoriale.

Articolo 26 -Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
- a) Le occupazioni temporanee espressamente esentate, con apposito atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento concessione del patrocinio", approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 28/1/2010, anche se congiuntamente ad altri enti.
 - b) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - c) Le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque

aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, per la superficie occupata su cui non si esegue attività di vendita o di somministrazione;

- d) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- e) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto leg. 04/12/1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- g) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenza civili o religiose;
- i) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- j) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- k) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- o) le occupazioni di cui all'art.7, comma 6; (occupazioni occasionali);
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'art.20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow - widows o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- u) Occupazione di suolo pubblico permanente per l'apertura di passi carrabili.

2. Possono essere altresì esentate, previo assenso della Giunta Comunale, le occupazioni effettuate per lo svolgimento di attività istituzionali operate in modo sussidiario in occasione di manifestazioni pubbliche. A tale fine l'organizzatore dovrà evidenziare nell'istanza le attività che saranno svolte e documentarle al termine della manifestazione con idonea relazione consuntiva.

Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 27 - Accertamento per occupazioni permanenti

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 28 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa (o senza) compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 29 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 30 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'art.4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 %.

Articolo 30 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito c/cp del Comune (o del concessionario). E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04 e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore € 500,00, senza l'applicazione di interessi.

Articolo 31 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente o con la procedura indicata nel Regio decreto 14/04/1910, n.639 (oppure mediante consegna del relativo ruolo del concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli artt.67 68 69 del Decreto Presidente Repubblica 28/01/1988, n.43 con previa messa in mora del debitore).
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate dall'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. Potrà essere altresì riscosso coattivamente il corrispettivo, per la quale sia stata concessa l'esenzione prevista dall'art. 26 comma 2, qualora a consuntivo della manifestazione pubblica, si evidenzino inadempimenti relativi all'attività istituzionale svolta in modo sussidiario, rispetto ai compiti dell'amministrazione, dall'organizzatore della manifestazione.

Articolo 32 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere

esaudito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 33 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 51,65 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24/11/1981, n.689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art.18 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a 2 volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 34 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della legge n.1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione -se e quando dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo. 2. Per quanto non disposto dal Regolamento to si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art.63, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31/12/1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.